

Statuto attuale	Statuto proposto	Note
<p align="center"><b>STATUTO</b></p> <p><b>TITOLO I</b></p> <p><b>DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA</b></p> <p><b>Art. 1 – DENOMINAZIONE</b> L'Associazione, costituita il 26 giugno 1974, è denominata "Circolo Velico Sarnico associazione sportiva dilettantistica" o, in forma abbreviata, "CVS ASD".</p>	<p align="center"><b>STATUTO</b></p> <p><b>TITOLO I</b></p> <p><b>DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA</b></p> <p><b>Art. 1 – DENOMINAZIONE</b> L'Associazione, costituita il 26 giugno 1974, è denominata "Circolo Velico Sarnico associazione sportiva dilettantistica" o, in forma abbreviata, "CVS ASD".</p>	<p align="center">IDEM</p>
<p><b>Art. 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI</b> 2.1 L'associazione ha sede in Sarnico, via Predore 16.</p>	<p><b>Art. 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI</b> 2.1 L'associazione ha sede in Sarnico, via Predore 16.</p>	<p align="center">IDEM</p>
<p>2.3 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci; è onere del Socio comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio.</p>	<p>2.2 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci; è onere del Socio comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio.</p>	<p>L'Art. 2.2 recepisce il testo del precedente art. 2.3</p>
<p>2.2 E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato o all'estero.</p>	<p>2.3 L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.</p>	<p>Semplificato il testo La variazione della sede è variazione dello Statuto e pertanto di facoltà esclusiva dell'Assemblea dei soci</p>
<p><b>Art. 3 - SCOPI</b> 3.1 L'associazione ha lo scopo primario di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela nonché l'organizzazione, il patrocinio e la partecipazione a competizioni sportive.</p>	<p><b>Art. 3 - SCOPI</b> 3.1 L'Associazione ha quale scopo primario l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela e delle altre attività sportive ad essa connesse, mediante l'organizzazione e la gestione di ogni forma di attività agonistica, sportiva, ludica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina.</p>	<p>Ampliata descrizione scopi ed attività</p>

<p>3.2 Al fine del conseguimento dello scope sociale, l'Associazione potrà svolgere, in via strumentale, tutte le attività e le iniziative complementari atte a sviluppare ed incoraggiare lo sport della vela soprattutto tra i giovani e potrà organizzare tutte le attività culturali, didattiche e ricreative inerenti, la gestione di un posto di ristoro oltre che la gestione e la conduzione di impianti ed attrezzature sportive finalizzate allo svolgimento dell'attività sociale.</p>	<p>3.2 Al fine del conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà altresì svolgere, in via strumentale,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tutte le attività e le iniziative complementari atte a sviluppare ed incoraggiare lo sport della vela;</li> <li>✓ tutte le attività culturali e didattiche correlate alla disciplina sopra indicata ivi inclusa la ideazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla divulgazione, promozione e valorizzazione dell'arte marinaiasca.</li> </ul>	<p>La gestione del posto di ristoro è stata spostata all'art. 3.3</p>
	<p>3.3 l'Associazione potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare e, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.</p>	<p>Articolo che recepisce la possibilità di gestire un posto di ristoro o altri impianti in modo prevalente (ma non esclusivo) per i propri soci</p>
<p>3.3 L'Associazione potrà altresì prestare la propria collaborazione ad altre associazioni sportive o ad altri enti e istituzioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini sociali.</p>	<p>3.4 L'Associazione potrà altresì prestare la propria collaborazione ad altre associazioni sportive o ad altri enti e istituzioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini sociali, la valorizzazione di iniziative per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la promozione dello sviluppo nel settore della green energy.</p>	<p>Nuovo Art 3.4 che recepisce il testo del precedente Art. 3.3</p>
<p><b>Art .4 - DURATA</b> La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.</p>	<p><b>Art .4 - DURATA</b> La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati.</p>	<p>IDEM</p>
<p><b>TITOLO II</b></p> <p><b>NATURA- PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI</b></p> <p><b>Art. 5 - NATURA</b> 5.1 L'associazione, e apolitica, e senza discriminazioni di carattere politico, sindacale, religioso o di razza, persegue i propri fini sociali senza scopo di lucro. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuita delle cariche associative, dalle prestazioni fornite</p>	<p><b>TITOLO II</b></p> <p><b>NATURA- PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI</b></p> <p><b>Art. 5 - NATURA</b> 5.1 L'Associazione è apolitica e persegue i propri fini sociali senza scopo di lucro.</p>	<p>Semplificato articolo per esplicitare il carattere apolitico e non commerciale. Gli altri aspetti definiti nel precedente Art. 5.1 sono stati spostati nei nuovi articoli 5.2 e 5.3</p>

<p>dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve pertanto avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.</p>		
	<p>5.2 L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Bilancio (cosiddetto "Rendiconto Economico Finanziario"); si deve pertanto avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.</p>	<p>Nuovo articolo che recepisce quello precedente e integra il termine Bilancio</p>
	<p>5.3 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica. L'Associazione si impegna altresì a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.</p>	<p>Nuovo articolo per garantire l'uniformità alle norme CONI e FIV ... ed ai loro statuti.</p>
<p><b>Art. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE</b> 6.1 Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.</p>	<p><b>Art. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE</b> 6.1 Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della Associazione.</p>	<p>Eliminato il riferimento ai fondi di riserva.</p>
<p>6.2 Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive, da contributi ed erogazioni derivanti da tutti i servizi che l'associazione fornisce ai propri associati, da eventuali erogazioni,</p>	<p>6.2 Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi da manifestazioni sportive e ludiche, da contributi ed erogazioni derivanti da tutti i servizi che l'Associazione fornisce prevalentemente ai propri associati, da eventuali</p>	<p>Aggiunta la natura "ludica"</p>

<p>contributi, donazioni e lasciti in danaro o in natura e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale, nonché da qualsivoglia provento riveniente lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3.</p>	<p>erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in danaro o in natura da parte di terzi in genere e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni di Legge di volta in volta vigenti.</p>	
<p>6.3 Eventuali utili debbono essere reinvestiti per l'attuazione di fini istituzionali.</p>		<p>Spostato sull'art. 6.8</p>
<p>6.4 Le quote associative e gli altri contributi associativi comunque denominati non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.</p>	<p>6.3 Le quote associative, e gli altri contributi associativi comunque denominati, non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.</p>	
<p>6.5 Le quote associative, da pagarsi sempre in via anticipata, possono essere distinte in più categorie che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. quota sociale di iscrizione una tantum (denominata "entrata");</li> <li>b. quota sociale annuale;</li> <li>c. quota sociale annuale con socio armatore avente imbarcazione presso la struttura della associazione;</li> <li>d. contributo sociale straordinario finalizzato a specifico scopo.</li> </ul>	<p>6.4 Le quote associative, da pagarsi sempre in via anticipata, possono essere distinte in più categorie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. quota sociale di iscrizione una tantum ("entrata");</li> <li>b. quota sociale annuale Socio ordinario e/o armatore</li> <li>c. quota sociale annuale Socio ordinario familiare</li> <li>d. quota sociale annuale Socio ordinario studente</li> <li>e. contributo sociale straordinario finalizzato a specifico scopo.</li> </ul>	<p>Inseriti, a solo titolo di esempio, delle quote per categorie "familiare" e "studente".</p>
<p>6.6 L'ammontare delle quote associative, annuali e non, viene stabilito - su proposta del Consiglio Direttivo - dall'Assemblea Ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre. L'ammontare delle quote associative viene determinate per anno solare, questo e indivisibile e non ripetibile, fatto salvo per quello versato dall'associato in attesa di ratifica all'atto della presentazione della domanda di ammissione, qualora questa non dovesse essere accettata.</p>	<p>6.5 la determinazione delle categorie e l'ammontare e delle quote associative, annuali e non, viene stabilito - su proposta del Consiglio Direttivo - dall'Assemblea Ordinaria dei soci. L'ammontare delle quote associative in ogni caso viene determinato per anno solare ed è indivisibile.</p>	<p>Introdotta la determinazione delle categorie, oltre che delle loro quote. Semplificata la parte relativa alle domande di ammissione Qualsiasi assemblea ordinaria può deliberare le quote sociali tra cui anche i contributi sociali straordinari.</p>
<p>6.7 La determinazione delle relative tariffe viene comunicata ai soci mediante affissione nell'apposita bacheca predisposta presso la sede della associazione. E' facoltà del</p>	<p>6.6 La determinazione delle categorie e l'ammontare delle quote sociali viene comunicata ai soci mediante affissione nell'apposita bacheca predisposta presso la sede</p>	<p>Introdotta la possibilità di usare l'email per le comunicazioni</p>

<p>Consiglio Direttivo procedere alla sua pubblicazione nel sito web dell'associazione e/o a darne evidenza mediante normale lettera da inviarsi agli indirizzi risultanti dal libro soci.</p>	<p>dell'Associazione; è facoltà del Consiglio Direttivo procedere alla loro pubblicazione nel sito web dell'associazione e/o a darne evidenza mediante email da inviarsi agli indirizzi dei soci risultanti dal libro soci.</p>	
<p>6.8 La quota sociale annuale dovrà essere saldata entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre. Nel caso in cui l'assemblea non avesse ad approvare il Bilancio nei termini previsti, il socio sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento delle quote associative entro e non oltre la data del 15 aprile sulla base delle tariffe applicate l'esercizio precedente e fatto salvo il diritto della associazione a percepire l'eventuale successive conguaglio sulla base delle eventuali nuove tariffe deliberate dalla Assemblea dei Soci.</p>	<p>6.7 La quota sociale annuale dovrà essere pagata:  i) entro la data precedente all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, o in ogni caso entro la fine del mese di Febbraio, sulla base delle quote sociali determinate nell'esercizio precedente.  ii) entro i 30 giorni successivi all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per la eventuale differenza tra la quota già versata e quella approvata per l'esercizio corrente.</p>	<p>Introdotti nuovi termini e modalità di pagamento</p>
<p>6.9 E' fatto tassativo divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</p>	<p>6.8 E' fatto tassativo divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.</p>	<p>IDEM</p>
<p>6.10 Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p>	<p>6.9 I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato, per qualsivoglia motivo, di appartenere all'Associazione non possono chiedere il rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p>	<p>IDEM</p>
<p><b>Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE</b>  7.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p><b>Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE</b>  7.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>IDEM</p>
<p>7.2 Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro 30 giorni.</p>	<p>7.2 Entro la fine del mese di Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>Corretti i termini di scadenza</p>

<p><b>TITOLO III</b></p> <p><b>SOCI - AMMISSIONE - DECADENZA - DIRITI – DOVERI</b></p> <p><b>Art. 8 - SOCI</b>  8.1 Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, anche minorenni, che intendano partecipare alle attività sociali, sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che pratichino o si interessino allo sport della vela e che siano in possesso di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.</p>	<p><b>TITOLO III</b></p> <p><b>SOCI - AMMISSIONE - DECADENZA - DIRITI – DOVERI</b></p> <p><b>Art. 8 - SOCI</b>  8.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, anche minorenni, che intendano partecipare alle attività sociali, sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che pratichino o si interessino allo sport della vela e che siano in possesso di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.</p>	<p>IDEM</p>
<p>8.2 La qualità di socio none trasmissibile.</p>	<p>8.2 La qualità di Socio non è trasmissibile.</p>	
<p><b>Art. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE</b>  9.1 La domanda di ammissione a socio, controfirmata da almeno un socio presentatore, deve essere compilata e firmata dal candidato che deve dichiarare di osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo, degli altri organi della associazione ed in ogni caso delle disposizioni impartite dalla Federazione Italiana Vela e/o dal CONI.</p> <p>In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persona minorenni, la stessa dovrà essere altresì controfirmata dall'esercente la potestà. Quest'ultimo, contestualmente a detta sottoscrizione, assumerà la rappresentanza del minore verso l'associazione e risponderà verso la stessa di tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.</p>	<p><b>Art. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE</b>  9.1 La domanda di ammissione a Socio deve essere compilata e firmata dal candidato che deve dichiarare di obbligarsi ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo, degli altri organi dell'Associazione ed in ogni caso le disposizioni impartite dalla Federazione Italiana Vela e/o dal CONI.</p>	<p>Semplificata la domanda di ammissione</p>
	<p>9.2 La domanda di ammissione a Socio di persona minorenni dovrà essere sottoscritta da un soggetto esercente la patria potestà. Qualora le disposizioni di Legge lo prevedano, non potrà essere iscritto a Socio il minorenni che non abbia dato personalmente il proprio assenso alla iscrizione. L'esercente la patria potestà contestualmente a detta sottoscrizione, assumerà la rappresentanza del minore verso l'Associazione e risponderà verso la stessa di tutte le obbligazioni di quest'ultimo.</p>	<p>Recepisce la parte finale dell'ex Art. 9.1</p>

<p>9.2 La domanda di ammissione a socio è vagliata dal Consiglio Direttivo, che delibera a suo insindacabile giudizio sull'ammissione o meno, entro un anno dalla data di presentazione della richiamata domanda. Nelle more il richiedente acquisirà la qualifica di "socio in attesa di ratifica".</p>	<p>9.3 La domanda di ammissione a Socio è vagliata dal Consiglio Direttivo, o se del caso da un suo delegato Consigliere, che delibera a suo insindacabile giudizio sull'ammissione o meno, entro tre mesi dalla data di presentazione della richiamata domanda.</p>	<p>Sparisce la qualifica di "socio in attesa di ratifica". Colui che effettua la domanda diventa Socio al momento della delibera del Consiglio Direttivo o di un suo Delegato</p>
<p><b>Art. 10 - DECADENZA</b> 10.1 La qualità di socio si perde per:</p> <p>i) <u>recesso</u>: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per mezzo di lettera raccomandata ovvero con lettera a mani di un Consigliere che, una volta apposta la data del suo ricevimento, ne dovrà rilasciare copia controfirmata per ricevuta. Il recesso avrà effetto immediato ma non esonera il socio dal pagamento della quota annuale relativa all'esercizio in corso.</p> <p>ii) <u>decesso</u></p> <p>iii) <u>morosità</u>: Il Consiglio Direttivo, accertato il mancato pagamento della quota annuale o eventuali altre somme a qualunque titolo dovute, deve intimare al socio - per iscritto e mediante lettera raccomandata AR - di provvedere a sanare la propria posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta lettera. La morosità che dovesse protrarsi oltre ulteriori trenta giorni dal termine perentorio come sopra determinate, comporterà la decadenza automatica dalla qualità di socio. Il ritardo del pagamento è causa automatica della sospensione di tutti i diritti di socio, salvo ulteriori sanzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.</p> <p>iv) <u>radiazione</u>: sono causa di radiazione:</p> <p>a. condotta morale e/o civile e/o sportiva, entro o fuori dell'associazione che comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'associazione, della Federazione Italiana Vela e del CONI o tenga una condotta non degna e/o disonorevole rispetto ai principi anzidetti;</p> <p>b. perdurante comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'associazione;</p> <p>c. perdurante inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statuari;</p>	<p><b>Art. 10 - DECADENZA</b> 10.1 La qualità di Socio si perde per:</p> <p>i) <u>recesso</u>: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto. Il recesso avrà effetto immediato ma non esonera il Socio dal pagamento della quota annuale relativa all'esercizio in corso.</p> <p>ii) <u>decesso</u>.</p> <p>iii) <u>morosità</u>: La morosità protrattasi per oltre 120 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa comporterà la decadenza automatica dalla qualità di Socio. Il ritardo del pagamento è causa automatica della sospensione di tutti i diritti di Socio, salvo ulteriori sanzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.</p> <p>iv) <u>scioglimento</u> dell'Associazione.</p> <p>v) <u>radiazione</u>: sono causa di radiazione:</p> <p>a) condotta morale e/o civile e/o sportiva, entro o fuori dell'Associazione che comprometta, in qualsiasi modo, il buon nome dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e del CONI o tenga una condotta non degna o contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione;</p> <p>b) perdurante inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statuari;</p> <p>c) l'avvalersi della qualità di Socio e/o l'utilizzo della propria imbarcazione quando è di stanza presso la sede dell'Associazione, allo scopo di ottenere un utile pecuniario;</p> <p>Il provvedimento di radiazione viene sottoposto dal Consiglio Direttivo, previa consultazione obbligatoria del soggetto interessato e del Collegio dei Probiviri, all'Assemblea ordinaria dei Soci.</p>	<p>Armonizzate e semplificate le modalità di decadenza dalla qualifica di Socio.</p>

<p>d. perdurante inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione;</p> <p>e. il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associative;</p> <p>f. l'avvalersi della qualità di socio allo scopo di ottenere un utile pecuniario e comunque il collegare la qualità di socio all'idea di lucro;</p> <p>g. l'avvalersi al fine di lucro della propria imbarcazione quando e di stanza presso la sede della associazione;</p> <p>h. l'esercitare all'interno delle strutture sociali, senza eventuale specifica autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, attività lucrative.</p> <p>Il provvedimento di radiazione di cui al punto 1, IV) viene sottoposto dal Consiglio Direttivo, previa consultazione obbligatoria del soggetto interessato e del Collegio dei Probiviri, all'assemblea ordinaria dei Soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere parimenti convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con quest'ultimo ad una disamina degli addebiti e ad assumere le delibere conseguenti.</p> <p>L'associato radiate non può essere più ammesso.</p> <p>La qualità di "socio in attesa di ratifica" si perde automaticamente qualora il Consiglio Direttivo, nei termini previsti dall'Art. 9 punto 2, avesse a respingere la domanda di iscrizione alla Associazione.</p> <p>Qualunque sia il motivo per cui un socio cessa di far parte dell'associazione, perde ogni diritto inerente alla qualità di socio.</p>	<p>Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere parimenti convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con quest'ultimo ad una disamina degli addebiti e ad assumere le delibere conseguenti. Il Socio radiato non può essere più ammesso all'Associazione.</p>	
	<p>10.2 La perdita, per qualsivoglia motivo, della qualifica di Socio dell'Associazione, comporta la perdita di ogni diritto inerente la qualità di Socio.</p>	<p>Nuovo articolo per chiarire gli effetti della perdita della qualifica di Socio.</p>
<p><b>Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI</b></p> <p>11.1 Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile</p>	<p><b>Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI</b></p> <p>11.1 Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente</p>	<p>Spostato il tema del socio "moroso" ad altro articolo.</p>



<p>svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il Socio moroso non può partecipare alle decisioni dei Soci.</p>	<p>acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età</p>	
<p>11.2 Al socio maggiorenne, fatta eccezione per il socio in attesa di ratifica, e pertanto riconosciuto il diritto a ricoprire cariche elettive in seno all'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'Art. 13.2.</p>		<p>Eliminato articolo perché eliminata la qualifica di "socio in attesa di ratifica".</p>
<p>11.3 La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dello statuto e dei Regolamenti interni, dei vantaggi che la associazione offre, di usare il materiale e le installazioni sociali, di intervenire alle manifestazioni organizzate dalla Associazione. I soci potranno pertanto, con i limiti posti in capo a soci minorenni e ai soci in attesa di ratifica, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>a. iscrivere le imbarcazioni di cui sono armatori nei registri sociali;</p> <p>b. richiedere lo stazionamento di dette imbarcazioni presso le strutture della Associazione;</p> <p>c. proporre al Consiglio Direttivo nuovi soci;</p> <p>d. ricoprire cariche elettive o proporre la candidatura di altri soci a ricoprire dette cariche in seno alla Associazione;</p> <p>e. far parte delle commissioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dei Comitati di Regata e delle Giurie;</p> <p>f. prestare assistenza alla Associazione nell'ambito organizzazione e gestione della attività agonistica e di ogni altro evento organizzato; il tutto nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai Comitati preposti.</p>	<p>11.2 La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni, dei vantaggi che la associazione offre, di intervenire alle manifestazioni organizzate dalla Associazione. I soci potranno pertanto, con i limiti posti in capo a soci minorenni, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>a) iscrivere le imbarcazioni, di cui sono armatori, nei registri sociali e richiederne, nei limiti delle disponibilità fisiche delle strutture, lo stazionamento presso l'Associazione;</p> <p>b) ricoprire cariche elettive o proporre la candidatura di altri soci a ricoprire dette cariche in seno alla Associazione;</p> <p>c) far parte delle commissioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dei Comitati di Regata e delle Giurie, salvo il possesso degli eventuali requisiti richiesti dalla F.I.V. e/o da normative di legge.</p> <p>d) prestare assistenza alla Associazione nell'ambito organizzazione e gestione dell'attività agonistica e di ogni altro evento organizzato dall'Associazione; il tutto nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai Comitati preposti.</p> <p>e) usufruire delle strutture dell'Associazione.</p>	<p>Armonizzazione degli articoli. Comma b) integrato nel nuovo comma a).</p>
<p>11.4 Il socio in attesa di ratifica che vedesse respinta dal Consiglio Direttivo la propria domanda di ammissione ha diritto di ripetere l'intera quota sociale di iscrizione una tantum oltre alla quota sociale annuale nei limiti dei dodicesimi non goduti.</p>		<p>Eliminato articolo perché eliminata la qualifica di "socio in attesa di ratifica".</p>

<p>11.5 Tra i soci vige, pertanto, una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione, fatto salvo quelle relative alla assunzione di cariche elettive, per gli associati in attesa di ratifica.</p>	<p>11.3 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.</p>	<p>Semplificazione articolo. Eliminato comma relativo a "socio in attesa di ratifica".</p>
	<p>11.4 Il mancato pagamento della quota associativa (morosità), nei termini previsti, è causa automatica della sospensione di tutti i diritti di Socio, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee sociali, e fatte salve ulteriori sanzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.</p>	<p>Nuovo Articolo introdotto per definire la sospensione di tutti i diritti dei soci morosi.</p>
<p><b>Art. 12 - DOVERI DEI SOCI</b> 12.1 Il Socio dovrà: a. mantenere una condotta morale e/o civile e/o sportiva, entro o fuori dell'associazione, tale da non compromettere in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e del CONI e più in generale condotta rispondente alle finalità ed ai principi dell'associazione; b. osservare le previsioni dello Statuto, dei Regolamenti nonché di qualsivoglia disposizione emanata dagli Organi dell'Associazione; c. astenersi dall'utilizzare strumentalmente la propria qualità di socio per conseguire utilità di natura pecuniaria; d. astenersi ad utilizzare ai fini di lucro la propria imbarcazione quando è di stanza presso la sede della associazione e più in generale astenersi dall'esercitare all'interno delle strutture sociali attività lucrative; e. pagare puntualmente la quota associativa nei modi e nei termini di cui all'Art. 6.</p>	<p><b>Art. 12 - DOVERI DEI SOCI</b> 12.1 Il Socio dovrà: a) mantenere una condotta morale e/o civile e/o sportiva, entro o fuori dell'Associazione, tale da non compromettere in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e del CONI e più in generale condotta rispondente alle finalità ed ai principi dell'associazione; b) osservare le previsioni dello Statuto, dei Regolamenti nonché di qualsivoglia disposizione emanata dagli Organi dell'Associazione; c) astenersi dall'utilizzare strumentalmente la propria qualità di Socio per conseguire utilità di natura pecuniaria; d) astenersi ad utilizzare ai fini di lucro la propria imbarcazione quando è di stanza presso la sede della associazione e più in generale astenersi dall'esercitare all'interno delle strutture sociali attività lucrative; e) pagare puntualmente la quota associativa.</p>	<p>Armonizzazione e correzione dell'articolo.</p>
<p><b>TITOLO IV</b>  <b>CONSIGLIO DIRETTIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO</b></p>	<p><b>TITOLO IV</b>  <b>CONSIGLIO DIRETTIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO</b></p>	<p>IDEM</p>

<p><b>Art. 13 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b>  13.1 L' associazione e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 soci, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.</p>	<p><b>Art. 13 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b>  13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 soci, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.</p>	
	<p>13.2 I Soci aventi i requisiti previsti dallo Statuto, possono candidarsi a Membri del Consiglio Direttivo presentando per iscritto al Consiglio Direttivo, entro sette giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea, la propria candidatura unitamente ad un breve curriculum con l'indicazione delle proprie principali esperienze sportive, tecniche o amministrative.  E' facoltà del candidato accompagnare la comunicazione anche da una relazione sul programma di attività ipotizzato per il quadriennio entrante, presentata in forma personale oppure organizzata con altri candidati.</p>	<p>Nuove modalità di candidatura e di presentazione.</p>
	<p>13.3 La scheda di votazione per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo dovrà portare l'elenco di tutti i candidati ed ogni socio ha la possibilità di indicare fino a 7 (sette) preferenze fra i nominativi presenti nella scheda di votazione.  In particolare, risulteranno nominati a membri del Consiglio Direttivo i 7 (sette) candidati aventi avuto il maggior numero di preferenze</p>	<p>Nuovo articolo per ampliare la rappresentatività nel Consiglio Direttivo</p>
<p>13.2 Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono d'ufficio, coloro che:  a. si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile;  b. non siano in regola con il pagamento delle quote associative;  c. non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età alla data di nomina da parte della Assemblea dei Soci;  d. ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI;</p>	<p>13.4 Non possono essere candidati e nominati componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono d'ufficio, coloro che:  a) si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile;  b) non siano in regola con il pagamento della quota sociale;  c) non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età alla data di nomina da parte della Assemblea dei Soci;  d) ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI;</p>	<p>Eliminato il precedente punto "f" in quanto inserito nuovo art. 16.8 su conflitto di interesse.</p>

<p>e. siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno; f. siano o divengano titolari di incarichi professionali retribuiti da parte dell'Associazione. Il venire meno - per qualsivoglia motive - della qualità di socio comporterà altresì la decadenza automatica dalla carica di Consigliere.</p>	<p>e) siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;</p>	
<p>13.3 Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio, nei limiti di quanta allo scopo stanziato dalla Assemblea dei Soci, potrà altresì assegnare ad alcuno dei suoi membri un'indennità occasionale in funzione di particolari incarichi assegnati od attività svolte. La determinazione di tale indennità dovrà tenere in debito conto quanta previsto dall'Art. 5 del presente Statuto.</p>	<p>13.5 Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p>	<p>Eliminato il concetto di indennità, contestabile dalla Agenzia delle Entrate. Introdotta il solo metodo di rimborso spese come per tutti gli altri soci.</p>
<p><b>ART. 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE</b> 14.1 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente coincidenti con il periodo Olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili.</p>	<p><b>ART-14-DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE</b> 14.1 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente coincidenti con il periodo Olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili.</p>	<p>IDEM</p>
<p>14.2 La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.</p>	<p>14.2 La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.</p>	<p>IDEM</p>
<p>14.3 E' causa di decadenza dall'incarico di Consigliere l'assenza ingiustificata per tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo.</p>	<p>14.3 È causa di decadenza dall'incarico di Consigliere l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.</p>	<p>IDEM</p>
<p>14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri (purché in un numero di massimo tre Consiglieri nell'arco dell'esercizio) gli altri provvedono a sostituirli, cooptandoli fra i soci in possesso dei requisiti di cui all'Art. 13 punto 2). I Consiglieri così nominati restano in carica sine alia successiva Assemblea dei Soci.</p>	<p>14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri (purché in un numero di massimo tre Consiglieri nell'arco dell'esercizio) gli altri provvedono a sostituirli, cooptandoli fra i soci aventi i necessari requisiti. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci.</p>	<p>Tolti i riferimenti all'Art. 13.2 che ha cambiato numerazione.</p>

<p>14.5 Se per qualsiasi causa venissero meno, nell'arco dell'esercizio, un numero superiore a tre Consiglieri ovvero venisse meno la maggioranza degli stessi, si intende dimissionario l'intero Consiglio. I consiglieri non dimissionari devono entro 60 (sessanta) giorni, sottoporre alla Assemblea dei Soci la nomina del nuovo Consiglio Direttivo; il consiglio nel frattempo può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio così come definite al punto 1).</p>	<p>14.5 Se per qualsiasi causa venissero meno, nell'arco dell'esercizio, un numero superiore a tre Consiglieri ovvero venisse meno la maggioranza degli stessi, si intende dimissionario l'intero Consiglio. I consiglieri non dimissionari devono entro 60 (sessanta) giorni, sottoporre alla Assemblea dei Soci la nomina del nuovo Consiglio Direttivo; quest'ultimo nel frattempo può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio così come definito al punto 14.1.</p>	<p>Corretto riferimento finale all'Art. 14.1</p>
<p><b>ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO</b> 15.1 Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.</p>	<p><b>ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO</b> 15.1 Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.</p>	<p>Tolto scrutinio segreto</p>
<p>15.2 Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente farà fede dell'impedimento del Presidente.</p>	<p>15.2 Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente farà fede dell'impedimento del Presidente.</p>	<p>IDEM</p>
<p>15.3 Le decisioni dei Consiglieri devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei Consiglieri e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario della Riunione. La relativa documentazione è conservata dalla associazione.</p>	<p>15.3 Le decisioni dei Consiglieri devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei Consiglieri e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario della riunione. La relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione.</p>	<p>IDEM</p>
<p><b>Art.16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b> 16.1 Le decisioni del Consiglio Direttivo debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.</p>	<p><b>Art.16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b> 16.1 Le decisioni del Consiglio Direttivo debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.</p>	<p>IDEM</p>
<p>16.2 Il Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.</p>	<p>16.2 Il Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.</p>	<p>IDEM semplice integrazione della parola "Direttivo" dopo "Consiglio"</p>

<p>16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri e da tutti i Revisori dei Conti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni di calendario prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.</p>	<p>16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri e Revisori dei Conti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni di calendario prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p> <p style="text-align: center;">semplici correzioni grammaticali. I Revisori dei Conti sono informati della convocazione del Consiglio Direttivo in quanto hanno facoltà di parteciparvi (art. 20.3)</p>
<p>16.4 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Revisori dei Conti. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove in Italia, purché in un luogo di facile accesso.</p>	<p>16.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove in Italia, purché in un luogo di facile accesso.</p>	<p>Semplice integrazione della parola "Direttivo" dopo "Consiglio" Tolto il riferimento ai Revisori dei Conti</p>
<p>16.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, per qualsiasi motivo, anche di questo ultimo, il Consiglio nominerà il Presidente della riunione. Il Presidente è assistito da un segretario nominato con le medesime modalità sopra richiamate. Ove prescritto dalla legge ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio.</p>	<p>16.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di questo ultimo, il Consiglio Direttivo nominerà il Presidente della riunione. Il Presidente è assistito dal Segretario. Ove prescritto dalla legge ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio.</p>	<p>Semplificato il passaggio della nomina del segretario.</p>
<p>16.6 E' possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e cioè alle seguenti condizioni: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p>	<p>16.6 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e cioè alle seguenti condizioni: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>

<p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>La riunione si considera tenuta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	<p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>La riunione si considera tenuta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	
<p>16.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la partecipazione della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p>	<p>16.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la partecipazione della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p>	IDEM
<p>16.8 Qualora le votazioni con parità di voti perdurassero per tre deliberazioni consecutive da tenersi in giorni diversi, anche con riguardo a diversi argomenti, il Consiglio dovrà ritenersi dimissionario a far data dell'ultima delle tre riunioni.</p> <p>Verificandosi tale evenienza si dovrà, entro sessanta giorni di calendario, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.</p>		Articolo cancellato in quanto ritenuto non significativo ed in alcuni casi controproducente.
	<p>16.8 Ogni Consigliere deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in tale caso detto Consigliere dovrà astenersi da qualsiasi deliberazione avente ad oggetto la suddetta operazione.</p>	Inserita clausola per prevenire possibili conflitti di interesse.
<p><b>Art.17- POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b></p> <p>17 .1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà, pertanto, di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o il presente Statuto riserva alle decisioni dei Soci, tra i quali le operazioni aventi ad oggetto i diritti reali immobiliari.</p>	<p><b>Art.17- POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b></p> <p>17.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà, pertanto, di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o il presente Statuto riserva alle decisioni dei Soci, tra i quali le operazioni aventi ad oggetto i diritti reali immobiliari.</p>	<p>IDEM</p> <p>Rimossa solo la frase "ordinaria e straordinaria" in quanto ridondante con quella "tutti gli atti".</p>

<p>17.2 - E' in ogni caso competenza del Consiglio:</p> <p>a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;</p> <p>b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;</p> <p>c. convocare le assemblee dei soci nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto e della Legge;</p> <p>d. redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale;</p> <p>e. adottare provvedimenti disciplinari, ovvero proporre la radiazione del socio, previa consultazione del Collegio dei Probiviri;</p> <p>f. attuare le finalità previste dallo Statuto e dare corso alle decisioni dell'assemblea dei soci.</p>	<p>17.2 È in ogni caso competenza del Consiglio:</p> <p>a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;</p> <p>b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;</p> <p>c) convocare le assemblee dei soci nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto e della Legge;</p> <p>d) redigere ed emanare i regolamenti interni relativi all'attività sociale;</p> <p>e) proporre provvedimenti disciplinari, inclusa la radiazione del Socio;</p> <p>f) attuare le finalità previste dallo Statuto e dare corso alle decisioni dell'Assemblea dei soci.</p>	<p>Punto d), integrata parola "redigere"</p> <p>Punto e), corretto "adottare" con "proporre" in quanto la decisione è proposta al Collegio dei Probiviri (Art. 30.1) per i provvedimenti disciplinari e all'assemblea dei soci (art. 23.2) per la radiazione.</p>
<p>17.3 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire commissioni per sovrintendere a determinate attività - anche sportive - in seno alla associazione, determinandone le funzioni ed i poteri. Le commissioni dovranno essere presiedute da un membro del Consiglio Direttivo.</p> <p>Dovranno presentare relazioni sull'attività svolta e formulare proposte al Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Consiglio Direttivo potrà sciogliere tali istituti quando lo riterrà opportune ed in ogni caso decadranno con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.</p>	<p>17.3 Il Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le materie di cui al punto 17.2 lettere b), d), e), può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente – quantomeno in via trimestrale - al Consiglio Direttivo sulle operazioni di maggior rilievo da loro svolte.</p>	<p>Distinta la Delega dalle Commissioni.</p> <p>Modificata modalità di delega, escludendo esplicitamente alcune temi esclusivi dell'intero Consiglio Direttivo.</p> <p>Spostato su art. 17.4 la parte relativa alle Commissioni.</p>
	<p>17.4 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire commissioni per sovrintendere a determinate attività - anche sportive - in seno all'Associazione, determinandone le funzioni ed i poteri. Le commissioni dovranno essere presiedute da un membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, quando lo riterrà opportuno, potrà sciogliere tali istituti che in ogni caso decadranno con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Spostata qui la parte relativa alle Commissioni.</p>



<p><b>Art. 18 - RAPPRESENTANZA GENERALE</b></p> <p>18.1 La rappresentanza generale della Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, spetta:</p> <p>a. al Presidente del Consiglio;</p> <p>b. in caso di sua assenza o impedimenta, al Vice Presidente;</p> <p>c. ovvero ai singoli Consiglieri nell'ambito dei poteri loro conferiti per dare esecuzione alle operazioni deliberate dal Consiglio ed in conformità agli incarichi di volta in volta ricevuti.</p>	<p><b>Art. 18 - RAPPRESENTANZA GENERALE - PRESIDENTE</b></p> <p>18.1 La rappresentanza generale della Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, spetta:</p> <p>a) al Presidente del Consiglio;</p> <p>b) in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente;</p> <p>c) ovvero ai singoli Consiglieri nell'ambito dei poteri loro conferiti per dare esecuzione alle operazioni deliberate dal Consiglio ed in conformità agli incarichi di volta in volta ricevuti</p>	<p>Aggiunti i riferimenti al Presidente nel titolo dell'Articolo.</p>
	<p>18.2 Il Presidente convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, anche con l'ausilio dei Consiglieri preposti alle varie cariche o ad incarichi speciali.</p>	<p>Inserito articolo relativo al Presidente</p>
<p>18.2 La rappresentanza generale della associazione in liquidazione spetta al liquidatore ovvero a tutti i componenti del Collegio di liquidazione in via disgiunta tra loro.</p>		<p>Eliminato</p>
<p><b>ART. 19 - SEGRETARIO TESORIERE</b></p> <p>19.1 Il segretario dovrà:</p> <p>a. sovrintendere alla gestione contabile ed amministrativa dell'associazione ed alla tenuta dei libri sociali;</p> <p>b. attendere alla corrispondenza interna ed esterna;</p> <p>c. coordinare le attività degli organi sociali e dei comitati se nominati.</p> <p>Il Segretario potrà altresì, previo mandate del Consiglio Direttivo, dare corso alle seguenti formalità:</p> <p>d. esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;</p> <p>e. riscossioni e pagamenti da effettuarsi in nome e per canto dell'Associazione.</p>	<p><b>ART. 19 - SEGRETARIO TESORIERE</b></p> <p>19.1 Il segretario dovrà:</p> <p>a) sovrintendere alla gestione contabile ed amministrativa dell'associazione ed alla tenuta dei libri sociali;</p> <p>b) attendere alla corrispondenza interna ed esterna;</p> <p>c) coordinare le attività degli organi sociali e dei comitati se nominati.</p> <p>Il Segretario potrà altresì, previo mandato del Consiglio Direttivo, dare corso alle seguenti formalità:</p> <p>d) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;</p> <p>e) riscossioni e pagamenti da effettuarsi in nome e per canto dell'Associazione.</p>	<p>IDEM</p>
<p><b>Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b></p>	<p><b>Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b></p>	<p>IDEM</p>

<p>20.1 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. I revisori sono rieleggibili.</p>	<p>20.1 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. I revisori sono rieleggibili.</p>	
<p>20.2 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio dei Revisori e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>	<p>20.2 Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio dei Revisori e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Ogni Revisore deve dare notizia agli altri membri del Collegio dei Revisori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in tale caso detto Revisore dovrà astenersi da qualsiasi deliberazione che abbia a riguardare la cennata operazione.</p>	<p>Introdotta clausola per eventuale conflitto di interesse, come per altre cariche</p>
<p>20.3 I Revisori devono assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio Direttivo; le eventuali assenze non sono comunque causa di decadenza dalla carica.</p>	<p>20.3 I Revisori dei Conti possono assistere, senza avere diritto al voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Modificato il "dovere" di partecipazione alle assemblee del Consiglio Direttivo in semplice "possibilità"</p>
<p>20.4 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 120 giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art 16 per le adunanze del Consiglio Direttivo.</p>	<p>20.4 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 120 giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio/videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente Art. 16.6 per le adunanze del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Corretta la "audioconferenza" in "audio/videoconferenza"</p>
<p><b>Art. 21 - COMPETENZE</b> I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e potranno procedere a tale scopo, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p>	<p><b>Art. 21 - COMPETENZE</b> I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e potranno procedere a tale scopo, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p>	<p>IDEM</p>

<p><b>Art. 22 - DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITA E DECADENZA</b>  22.1 - I Revisori dei Conti restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relative al quarto esercizio della carica.</p>	<p><b>Art. 22 - DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITA E DECADENZA</b>  22.1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per quattro esercizi.</p>	<p>IDEM</p>
<p>22.2 La cessazione dei Revisori Contabili per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p>	<p>22.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti decade con la nomina del nuovo Collegio, successiva all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del Bilancio del quarto esercizio.</p>	<p>Semplificazione del testo.</p>
<p>22.3 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla decisione dei Soci per l'integrazione del Collegio da adottarsi su iniziativa del Consiglio Direttivo, nei successivi sessanta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Revisore più anziano di età.</p>	<p>22.3 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla decisione dei Soci per l'integrazione del Collegio da adottarsi su iniziativa del Consiglio Direttivo, nei successivi sessanta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Revisore più anziano di età.</p>	<p>IDEM</p>
<p>22.4 Non possono essere nominati alla carica di Revisore, e se nominati decadono automaticamente dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13, punto 2 del presente Statuto.</p>	<p>22.4 Non possono essere nominati alla carica di Revisore, e se nominati decadono automaticamente dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 13.4 del presente Statuto.</p>	<p>IDEM  Corretto riferimento ad Art. 13.4</p>
<p>22.5 I Revisori dei Conti possono essere revocati solo per giusta causa, con decisione dei Soci e conformemente alle previsioni di legge.</p>	<p>22.5 I Revisori dei Conti possono essere revocati solo per giusta causa, con decisione dei Soci e conformemente alle previsioni di Legge.</p>	<p>IDEM</p>
<p><b>TITOLO IV - DECISIONI ED ASSEMBLEE DEI SOCI</b>   <b>Art. 23 - COMPETENZE</b>  23.1 - I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che almeno tre Consiglieri o tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei Soci ordinari sottopongono alla loro approvazione.</p>	<p><b>TITOLO IV - DECISIONI ED ASSEMBLEE DEI SOCI</b>   <b>Art. 23 - COMPETENZE</b>  23.1 - I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che almeno tre Consiglieri o tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei Soci sottopongono alla loro approvazione.</p>	<p>Tolta la parola "ordinari"</p>

<p>23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;</li> <li>b. l'approvazione dell'ammontare delle quote associative, come da Art. 6.6;</li> <li>c. la nomina dei soci componenti il Consiglio Direttivo;</li> <li>d. la nomina dei soci componenti il collegio dei Revisori dei Conti;</li> <li>e. la nomina dei soci componenti il Collegio dei probiviri;</li> <li>f. le modificazioni dello Statuto;</li> <li>g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</li> <li>h. l'approvazione di operazioni aventi ad oggetto diritti reali immobiliari;</li> <li>i. l'approvazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'associazione;</li> <li>j. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Associazioni e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;</li> <li>k. la radiazione del socio ai sensi dell'Art. 10.</li> </ul>	<p>23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;</li> <li>b) la determinazione ed approvazione delle categorie, e relativo ammontare delle quote associative;</li> <li>c) la nomina dei soci componenti il Consiglio Direttivo;</li> <li>d) la nomina dei soci componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;</li> <li>e) la nomina dei soci componenti il Collegio dei Proviviri;</li> <li>f) le modificazioni dello Statuto;</li> <li>g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</li> <li>h) l'approvazione di operazioni aventi ad oggetto diritti reali immobiliari;</li> <li>i) l'approvazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;</li> <li>j) le decisioni in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla sua revoca;</li> <li>k) le decisioni in ordine alla radiazione del Socio.</li> </ul>	<p>Punto b), tolto riferimento art. 6.6 Punto k), tolto riferimento art. 10</p>
<p><b>Art. 24 - CONVOCAZIONI</b></p> <p>24.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale, o anche altrove, in Italia, purché in un luogo facilmente raggiungibile da tutti i soci che abbiano diritto a parteciparvi.</p>	<p><b>Art. 24 - CONVOCAZIONI</b></p> <p>24.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la sede sociale o anche altrove, in Italia, purché in un luogo facilmente raggiungibile da tutti i soci che abbiano diritto a parteciparvi. In caso di impossibilita di tutti i Consiglieri o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	<p>Riassunti i precedenti articoli 24.2, 24.3,</p>
<p>24.2 In caso di impossibilita di tutti i Consiglieri o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.</p>		

<p>24.3 L'assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>		
	<p>24.2 L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, sia per propria iniziativa che per richiesta allo stesso Consiglio di almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve tenersi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.</p>	<p>Articolo che chiarisce le modalità con cui i Soci possono richiedere di indire un'Assemblea.</p>
<p>24.4 L'Assemblea viene convocata mediante affissione del relativo avviso di convocazione nella sede dell'associazione (con contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax - ovvero anche con avviso consegnato a mano la cui copia sia restituita con la sottoscrizione del ricevimento e l'indicazione della data di ricevimento) almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per la data dell'Assemblea.</p>	<p>24.3 L'Assemblea viene convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione del relativo avviso di convocazione (con contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, ovvero anche con avviso consegnato a mano la cui copia sia restituita con la sottoscrizione del ricevimento e l'indicazione della data di ricevimento) almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per la data dell'Assemblea.</p>	<p>Semplice adattamento della prima frase.</p>
<p>24.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora, il luogo, stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, la data della seconda convocazione. L'assemblea è tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore. Entro gli stessi termini l'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo sociale. Gruppi di almeno cinque soci possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno dell'assemblea determinati argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate dai soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.</p>	<p>24.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora, il luogo, stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.</p>	<p>Scorporato precedente articolo in 2 parti.</p>
	<p>24.5 L'Assemblea è tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore. Gruppi di almeno</p>	<p>Nuovo articolo che recepisce il testo della seconda parte del precedente Art. 25.4</p>

	cinque soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono chiedere al Consiglio Direttivo di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea con determinati argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate dai soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.	Tolta la frase ridondante "Entro gli stessi termini ..."
<b>ART. 25 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</b> 25.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o, se del caso, dal Vice Presidente) del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dai soci partecipanti.	<b>ART. 25 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</b> 25.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o, se del caso, dal Vice Presidente) del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dai Soci partecipanti.	IDEM
25.2 Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Consiglio Direttivo medesimo.	25.2 Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. Quando ne ricorrano i presupposti, il Presidente, sempre su designazione dell'Assemblea, nomina due scrutatori. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Consiglio Direttivo medesimo.	Integrata possibile nomina degli scrutatori per eventuali votazioni dell'assemblea
25.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	25.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	IDEM
	25.4 Qualora l'ordine del giorno dell'Assemblea non abbia ad oggetto argomenti per i quali sia richiesto il voto segreto, la partecipazione all'assemblea può avvenire, se indicato nell'avviso di convocazione, anche mediante mezzi di video/audioconferenza, secondo le stesse modalità previste dall'Art. 16.6.	Introdotta possibilità di svolgimento anche da remoto tramite video/audioconferenza
<b>ART. 26 - DELEGHE</b> 26.1 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da altro Socio	<b>ART. 26 - DELEGHE</b> 26.1 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da altro Socio	IDEM

per delega scritta, che deve essere conservata dalla Associazione.	per delega scritta, che deve essere conservata dalla Associazione.	
26.2 Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega.	26.2 Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega.	IDEM
26.3 La rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei Conti, a dipendenti e/o collaboratori della Associazione.	26.3 La rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, a dipendenti e/o collaboratori della Associazione.	IDEM
26.4 Ogni socio avente diritto al voto può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.	26.4 Ogni Socio avente diritto di voto, può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.	Proposta la possibilità di limitare a 1 la delega
<b>ART. 27 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA</b> 27.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.	<b>ART. 27 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA</b> 27.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve peraltro indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti, anche eventualmente come allegato da porsi agli atti dell'Associazione, modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	Integrato precedente art. 27.2
27.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato da porsi agli atti della associazione, l'identità dei partecipanti deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.		
27.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	27.2 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.	IDEM a precedente art. 27.3

<p>27.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.</p>	<p>27.3 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.</p>	<p>IDEM a precedente art 27.4</p>
<p><b>Art. 28 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</b>  28.1 L' Assemblea, ivi compresa quella chiamata a deliberare in merito alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, e validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la meta dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo per l'assemblea chiamata a deliberare in merito alla messa in liquidazione della Associazione e la devoluzione del patrimonio per la quale sarà sempre necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tre quarti degli associati.</p>	<p><b>Art. 28 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</b>  28.1 L' Assemblea, ivi compresa quella chiamata a deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, è validamente costituita in prima convocazione quando partecipino almeno il 51 % (cinquantunopercento) dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.  L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza assoluta degli intervenuti.  Il tutto fatto salvo per l'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio per la quale sarà sempre necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.</p>	<p>Chiarito e semplificato testo articolo.</p>
<p>28.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.</p>	<p>28.2 Ogni Socio ha diritto ad un voto.</p>	<p>IDEM</p>
<p>28.3 Le Assemblee deliberano con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza assoluta degli intervenuti.</p>		<p>Art. recepito nel 28.1</p>
<p>28.4 La votazione che abbia ad oggetto la radiazione di un socio dovrà tassativamente tenersi a scrutinio segreto.</p>	<p>28.3 Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; il voto segreto è obbligatorio nelle deliberazioni aventi ad oggetto la radiazione di un Socio, l'elezione delle cariche sociali, la trattazione di argomenti aventi carattere personale.</p>	<p>Chiarimento modalità votazione palese per alzata di mano e ampliati i casi del voto segreto.</p>
<p><b>TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI</b>   <b>ART. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>  29.1 Il Collegio dei Probiviri, quale organo consultivo del Consiglio Direttivo viene eletto dall' Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti</p>	<p><b>TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI</b>   <b>ART. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>  29.1 Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall' Assemblea dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. I componenti il Collegio dei Probiviri devono aver</p>	<p>IDEM</p>



supplenti. I componenti il Collegio dei Probiviri devono aver oltrepassato i trentacinque anni di età, devono essere iscritti alla Associazione da almeno cinque anni e sono rieleggibili.	oltrepassato i trentacinque anni di età, devono essere iscritti alla Associazione da almeno cinque anni e sono rieleggibili.	
29.2 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti. Il Probiviro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	29.2 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti. Il Probiviro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	IDEM
29.3 Il Collegio si riunisce - su istanza del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla formalizzazione di detta istanza; l'istanza dovrà essere trasmessa da parte del Segretario del Consiglio Direttivo ai componenti il Collegio mediante qualsivoglia mezzo che permetta la prova della avvenuta ricezione.	29.3 Il Collegio si riunisce - su istanza scritta del Consiglio Direttivo o di almeno tre soci - entro 30 giorni dalla formalizzazione di detta istanza.	Semplificata ed introdotta la possibilità di presentazione istanza direttamente dai soci.
	29.4 Ogni Probiviro deve dare notizia agli altri membri del Collegio dei Probiviri di ogni fatto od atto oggetto della valutazione del Collegio, che possa riguardare la sua persona o influire sul suo giudizio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in tale caso detto Probiviro dovrà astenersi dal partecipare alle riunioni aventi a oggetto la valutazione di detti fatti e/o atti.	Introdotta clausola per possibile conflitto di interesse (esclusione dalla partecipazione alle riunioni)
<b>Art. 30 - COMPETENZE</b> 30.1 Il Collegio dei Probiviri propone, quale organo consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci.	<b>Art. 30 - COMPETENZE</b> 30.1 Il Collegio dei Probiviri adotta, su richiesta del Consiglio Direttivo, i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, comminando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ammonizione;</li> <li>✓ deplorazione;</li> <li>✓ sospensione, fino ad un massimo di dodici mesi;</li> <li>✓ radiazione.</li> </ul>	Integrato ex art. 30.2 Ora il Collegio dei Probiviri non propone le sanzioni al Consiglio Direttivo ma le adotta su istanza di parte.
30.2 I procedimenti disciplinari, da proporsi in relazione alla gravità dei fatti, sono: a. ammonizione;		

b. deplorazione; c. sospensione sino ad un massimo di dodici mesi; d. radiazione.		
	30.2 Avverso ai provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo del Socio interessato, all'Assemblea dei soci, entro trenta giorni dalla comunicazione. L' Assemblea, che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo, decide a scrutinio segreto e le sue decisioni non possono essere impugnate avanti all' Autorità giudiziaria.	Introdotta la possibilità di reclamo del Socio.
	30.3 Il Collegio dei Probiviri è altresì chiamato a dirimere le controversie, connesse all'attività sociale, che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i Soci o fra essi.	Introdotta la possibilità del Collegio di dirimere le controversie tra i soci o tra gli organi statutari ed i soci.
<b>Art. 31 - DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DE CADENZA</b> 31.1 I componenti il Collegio dei Probiviri restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relative al quarto esercizio della carica.	<b>Art. 31 - DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA</b> 31.1 I componenti il Collegio dei Probiviri restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relative al quarto esercizio della carica.	IDEM
32.2 Per quanta· concerne le cause di ineleggibilità, decadenza ovvero di ogni ulteriore regolamentazione si richiamano integralmente le procedure previste dall'Art. 22.	32.2 Per quanto concerne le cause di ineleggibilità, decadenza ovvero di ogni ulteriore regolamentazione si richiamano integralmente le procedure previste dall'Art. 22.	IDEM
<b>ART. 32 - CONTROLLO DEI SOCI</b> I Soci che non fanno parte degli organi sociali hanno diritto di avere dal Consiglio Direttivo notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	<b>ART. 32 - CONTROLLO DEI SOCI</b> I Soci che non fanno parte degli organi sociali hanno diritto di avere dal Consiglio Direttivo notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	IDEM
<b>TITOLO VI - CLAUSOLA ARBITRALE</b> Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci - anche componenti gli organi elettivi - o fra alcuni di essi e l'associazione per l'interpretazione e l'esecuzione dei patti sociali e per qualunque altra ragione e titolo, in relazione anche ai rapporti sociali ed alla qualità di socio, sarà rimessa, in primo luogo ad un tentativo di conciliazione	<b>TITOLO VI - CLAUSOLA ARBITRALE</b> Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci - anche componenti gli organi elettivi - o fra alcuni di essi e l'associazione per l'interpretazione e l'esecuzione dei patti sociali e per qualunque altra ragione e titolo, in relazione anche ai rapporti sociali ed alla qualità di Socio, sarà rimessa, in primo luogo ad un tentativo di conciliazione	IDEM

<p>davanti al Collegio dei Probiviri, da completarsi entro trenta giorni.</p> <p>Fallito tale tentativo, esso sarà rimesso al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo nella nomina di quest'ultimo, dal Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo.</p> <p>Nel caso che una parte non provvedesse alla nomina dell'altro arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dal ricevimento dell'invito rivolto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà richiedere al Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo a nomina degli altri due arbitri.</p> <p>Nel caso che il conflitto sorga tra più di due soggetti e non vi sia accordo per la designazione di due arbitri di fiducia delle parti, provvederà alla designazione dell'intero collegio arbitrale il Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo anche su istanza di una sola parte.</p> <p>Il Collegio Arbitrale avrà i poteri e la qualità di arbitro irrituale, agirà come mandatario negoziale delle parti e la sua decisione rappresenterà la volontà medesima dei mandanti intesa a risolvere anche per transazione le controversie insorte; le regole di svolgimento saranno stabilite dal Collegio Arbitrale, nel rispetto delle parità di condizioni, e la sua decisione, da assumersi entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio medesimo, sarà comunicata alle parti per lettera raccomandata.</p> <p>Ove la decisione non dovesse assumersi a maggioranza, il Collegio Arbitrale farà constatare anche le motivazioni divergenti nel testo della decisione.</p> <p>Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente.</p>	<p>davanti al Collegio dei Probiviri, da completarsi entro trenta giorni.</p> <p>Fallito tale tentativo, esso sarà rimesso al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo nella nomina di quest'ultimo, dal Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo.</p> <p>Nel caso che una parte non provvedesse alla nomina dell'altro arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dal ricevimento dell'invito rivolto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà richiedere al Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo la nomina degli altri due arbitri.</p> <p>Nel caso che il conflitto sorga tra più di due soggetti e non vi sia accordo per la designazione di due arbitri di fiducia delle parti, provvederà alla designazione dell'intero collegio arbitrale il Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo anche su istanza di una sola parte.</p> <p>Il Collegio Arbitrale avrà i poteri e la qualità di arbitro irrituale, agirà come mandatario negoziale delle parti e la sua decisione rappresenterà la volontà medesima dei mandanti intesa a risolvere anche per transazione le controversie insorte; le regole di svolgimento saranno stabilite dal Collegio Arbitrale, nel rispetto delle parità di condizioni, e la sua decisione, da assumersi entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio medesimo, sarà comunicata alle parti per lettera raccomandata.</p> <p>Ove la decisione non dovesse assumersi a maggioranza, il Collegio Arbitrale farà constatare anche le motivazioni divergenti nel testo della decisione.</p> <p>Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente.</p>	
<p><b>TITOLO VII</b></p> <p><b>SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E NORME PARTICOLARI</b></p> <p><b>ART. 33 - SCIoglimento</b></p>	<p><b>TITOLO VII</b></p> <p><b>SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E NORME PARTICOLARI</b></p> <p><b>ART. 33 - SCIoglimento</b></p>	<p>Semplice correzione</p>

33.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei Soci.	33.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci.	
33.2 L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	33.2 L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità; il tutto nel rispetto delle disposizioni di Legge di volta in volta vigenti.	Tolti i riferimenti specifici della legge (che possono cambiare).
<p><b>Art. 34 - NORME E DIRETTIVE C.O.N.I. E F.I.V.</b>  L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché della Federazione Italiana Vela; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.</p>	<p><b>Art. 34 - NORME E DIRETTIVE C.O.N.I. E F.I.V.</b>  Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le disposizioni del Codice Civile.</p>	Ridotto gran parte dell'articolo in quanto recepito nell'art. 5.3